Avv. Roberto Giammaria
Piazza Trento e Trieste, 4
86170 ISERNIA
Tel + 39 338 - 4229227
E-Mail roberto.giammaria@tin.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO

Per: Minichiello Tonino nato a Rionero Sannitico (IS) l'11.06.1958 ed ivi residente in Piazza Guglielmo Marconi, s.n.c. - C.F.: MNCTNN58H11H308E; Rossi Arnaldo, nato a Castel Di Sangro (AQ) il 6.12.1982 e residente in Rionero Sannitico (IS), Via Largo Mercato, 7 - C.F.: RSSRLD82T06H308P; Coppola Tommaso, nato a Napoli, il 14.05.1952 e residente in Rionero Sannitico (IS), Via Roma, 129 - C.F.: CPPTMS52E14F839E; Di Geronimo Luca, nato a Castel Di Sangro (AQ), l'8.03.1979 e residente in Rionero Sannitico (IS), Via del Castello, 32 - C.F.: DGRLCU79C08C096E; tutti consiglieri comunali di minoranza e cittadini elettori del Comune di Rionero Sannitico, tutti rappresentati e difesi - i primi tre giusta mandato a margine del presente atto ed il quarto giusta mandato conferito in data 25 gennaio 2010 dinanzi al Notaio Franco Treccani di Brescia, N. 138631 del Repertorio - dall'Avvocato Roberto Giammaria ed elettivamente domiciliati in Campobasso, Via Monte Santo, 2 nello studio dell'Avvocato Carmen Di Iorio.

Avv. Roberto Giammaria
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura giurisdizionale amministrativa dinanzi al T.A.R. per il Molise, conferendoVi ogni facoltà di legge, con autorizzazione a firmare l'atto introduttivo ed eventuali motivi aggiunti, gli atti di rinuncia e transattivi, compiendo ogni altro atto necessario a tutela dei miei interessi con rato e fermo. Vi autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, a trattare i miei dati personali per le esigenze di cui al presente giudizio. A tal fine, eleggo domicilio presso di Voi in Campobasso, alla Via Monte Santo, 2 nello studio dell'Avv. Carmen Di Iorio.

Per autentica
(Avv. Roberto Giammaria)

CONTRO

- Comune di Rionero Sannitico, in Persona del Sindaco p.t.

E NEI CONFRONTI DI

- Ministero dell'Interno, in Persona del Ministro p.t.
- Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, in Persona del Prefetto p.t.
- Carmosino Ferdinando, Sindaco di Rionero Sannitico
- D'Amico Nicolino, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico
- Mammana Oreste, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico
- Iacobucci Giacomo, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico
- Frate Paride, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico

- Di Vincenzo Deborah, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico
- Di Franco Patrizio, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico
- Ferritto Daniela, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico
- Di Franco Cinzia, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA

Della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 novembre 2009 (verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000); della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 novembre 2009 (dichiarazione dello stato di dissesto finanziario a norma dell'art. 244 del Decreto legislativo n. 267/2000); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

Con Deliberazione n. 7 del 18 aprile 2009, il Consiglio Comunale di Rionero Sannitico ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2008 nelle risultanze finali riportate nell'allegato "A" e "B".

Con Deliberazione n. 25 del 3 agosto 2009, il Consiglio Comunale di Rionero Sannitico ha approvato il bilancio annuale per l'esercizio 2009 come da prospetti generali riassuntivi riportati nell'allegato "D".

Con nota pervenuta il 18 novembre 2009 - Prot. 5231, il Comune di Rionero Sannitico ha comunicato al Prefetto di Isernia che esso "*Ente alla data odierna non ha* (aveva) *ancora provveduto all'adozione del provvedimento di riequilibrio di bilancio*".

Con nota del 19 novembre 2009 – Prot. n. 39543, il Prefetto della Provincia di Isernia ha diffidato il Comune di Rionero Sannitico "*a provvedere alla verifica della permanenza degli equilibri di bilancio, relativo all'anno 2009, entro il termine di giorni dieci* ... " evidenziando che in difetto sarebbe stato nominato un

commissario *"per la verifica predetta e per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio eventualmente necessari, con l'inizio, nel caso tali provvedimenti dovessero essere assunti, della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. c) del D.lgs. N. 267/2000"*.

Chiamato ad accertare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (salvaguardia degli equilibri di bilancio), il Revisore dei Conti del Comune di Rionero Sannitico (nominato con Deliberazione n. 34 del 25 settembre 2009 dal Consiglio Comunale), nelle conclusioni della sua Relazione datata 25 novembre 2009, ha evidenziato:

1) *La mancanza di equilibrio sostanziale della parte corrente del bilancio di previsione 2009 causato dalla sopravvalutazione di alcune entrate e dalla sottovalutazione di alcune spese;*
2) *Lo squilibrio della gestione dei residui determinato dal mantenimento in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, a fronte di residui passivi che, al contrario, vengono per la maggior parte confermati. I crediti insussistenti devono essere stralciati dal conto del bilancio.*
3) *L'esistenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive da riconoscere ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del TUEL;*
4) *L'esistenza di posizioni debitorie, risalenti ad annualità pregresse, derivanti da acquisizioni di beni e servizi avvenuti nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma in violazione degli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000. Tali posizioni necessitano un riconoscimento della legittimità nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente Locale. La ricorrente formazione di queste passività, infatti è causata dall'insufficienza degli stanziamenti di spesa rispetto alle reali esigenze finanziarie dell'ente, che in questi casi, risultano per diversi motivi ben diverse e cioè*

maggiori di quelle finanziate in bilancio. In tale contesto rappresentano una voce significativa le spese legali a favore di Avvocati nominati dallo stesso Ente. Il Comune di Rionero Sannitico ha sistematicamente non rispettato i principi di contabilità e di gestione contenuti nell'ordinamento finanziario degli enti locali che impongono che, prima della determinazione dell'impegno di spesa, vada acquisita dall'avvocato, al quale è stata affidata la rappresentanza in giudizio del Comune, un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso ai fini di predisporre un adeguata copertura finanziaria (cfr Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, parere 4 febbraio 2009, n. 8). Invece, nei casi specifici, con gli atti di affidamento si sono (ci si è) *limitati ad impegnare solo un importo a titolo di acconto,* (per) *la differenza tra la somma destinata al pagamento degli acconti e quella scaturente dalla liquidazione della parcella definitiva si dovrà procedere al loro riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 267/2000 e secondo le procedure ivi previste (cfr. i termini l'indirizzo delle Sezioni Riunite per la Regione Sicilia in sede consultiva, da ultimo deliberazione n. 2/2007);*

5) *L'ente fa costantemente ricorso ad una anticipazione di tesoreria di notevole entità con conseguente gravosa onerosità a suo carico. Tale fattispecie rappresenta il segnale di una situazione gravemente critica, rispetto alla quale gli interventi correttivi da porre in essere devono necessariamente strutturali.*

6) *Lo squilibrio complessivo dell'Ente non consente di avvalersi delle modalità di cui all'articolo 193 e 194 del Tuel, giacché l'utilizzo delle disponibilità ordinarie, qualora venissero impiegate per far fronte al pagamento della massa debitoria, non consentirebbe di erogare i servizi indispensabili, né di assolvere ai suoi impegni come il pagamento delle quote di capitale ed interessi per i mutui contratti".*

Alla luce di tali sue considerazioni, il Revisore dei Conti del Comune di Rionero Sannitico ha ritenuto: *1) ...; 2) ...; 3) che il Comune di Rionero Sannitico è attualmente esposto ad azioni esecutive da parte dei creditori, con ulteriore aggravio dell'erario comunale e che l'art. 248 del Tuel metterebbe a riparo l'ente da tali azioni e dal rischio di vedere aumentata la consistenza debitoria; 4) che il passivo, pur essendo rilevante, potrebbe essere ammortizzato nel termine di cinque anni e che il Comune potrebbe contare, oltre* (che) *sulle proprie risorse derivanti dalla riduzione delle spese correnti, dalle entrate derivanti dagli incrementi tariffari in applicazione dell'art. 251 del Tuel, dalla vendita del patrimonio disponibile nonché quelle trasferite dallo Stato per l'adeguamento del contributo statale alla media calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 259, comma 4 del Tuel"* e, per finire, ha *"invita*(to) *il Comune di Rionero Sannitico ad adottare, ai sensi dell'art. 246 del Tuel, formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario ricorrendo le circostanze previste dall'articolo 244 del Tuel"*.

Con Deliberazione n. 43 del 27 novembre 2009, il Consiglio Comunale di Rionero Sannitico ha acquisito e fatta propria la Relazione del Revisore dei Conti datata 25 novembre 2009, pertanto ha deciso di:

1. *"dare atto della impossibilità di adottare provvedimenti rivolti al mantenimento degli equilibri* (di) *bilancio"*;
2. *"dare atto che sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi delle lettere a) ed e) dell'art. 194 T.U. 267/2000"*;
3. *"provvedere con successivo atto, ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, alla formale dichiarazione di dissesto finanziario"*

Tale provvedimento risulta adottato alla presenza di 12 (dodici) consiglieri comunali, con 4 (quattro) voti contrari e nessun voto favorevole.

Con Deliberazione n. 44 del 27 novembre 2009, il Consiglio Comunale di Rionero Sannitico, richiamata la Relazione del Revisore dei Conti datata 25 novembre 2009, nonché la propria Deliberazione n. 43/2009, ha deciso di: *"dichiarare ai sensi dell'art. 246 del TUEL 18.08.2000 N. 267 il dissesto finanziario del Comune di Rionero Sannitico"* allegando, *"per farne parte integrante e sostanziale, la relazione dell'Organo di Revisione"*.

Tale provvedimento risulta adottato alla presenza di 12 (dodici) consiglieri comunali, di cui 8 (otto) astenuti, 4 (quattro) contrari e nessun voto favorevole.

***

In evidente assenza di una istruttoria da parte del Consiglio Comunale, gli atti impugnati risultano adottati esclusivamente sulla base delle valutazioni e delle considerazioni del Revisore dei Conti che, nella sua Relazione del 29 novembre 2009, ha rappresentato il seguente quadro di patologie finanziarie:

Squilibrio gestione di competenza	285.800,00
Squilibrio gestione residui	356.996,38
Debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 lettera a)	210.661,80
Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 lettera e)	630.366,59
TOTALE SQUILIBRIO	1.483.824,77

Pertanto, sempre rimanendo ai fatti, le valutazioni e le considerazioni cui è pervenuto il Revisore dei Conti meritano i rilievi che seguono.

I. <u>Con riferimento al presunto squilibrio della gestione di competenza</u>

Esaminando il Bilancio di Previsione 2009, il Revisore dei Conti non ha ritenuto del tutto attendibili alcune previsioni di entrata, al punto da fargli ipotizzare minori entrate per complessivi € 240.000.000. In particolare non sarebbero attendibili le seguenti previsioni:

- l'entrata di € 50.000,00 prevista quale provento dei permessi di costruire, in quanto non sarebbe coerente con la media accertata nell'ultimo triennio. Tuttavia, l'Organo di Revisione non ha inteso che tale entrata non era stata prevista quale provento derivante esclusivamente dai nuovi permessi di costruire da rilasciare nel corso dell'anno finanziario, bensì in previsione di riscuotere – in quel periodo - gli oneri di concessione derivanti dal rilascio delle numerose richieste di concessioni edilizie in sanatoria accumulatesi nel corso degli anni.
- L'entrata di € 100.000,00 prevista quale provento dell'imposta comunale sugli immobili sarebbe sovradimensionata rispetto all'ammontare riscosso alla scadenza della prima rata di giugno (€ 20.819,19) ed al totale accertato e riscosso nell'anno 2008 (€ 73.965,00). In tal caso, si rileva che la seconda rata dell'imposta scadeva a dicembre e, comunque, non si comprende come l'Organo di Revisione abbia potuto immaginare un'entrata complessiva inferiore a quella riscossa nell'anno 2008, laddove si consideri che, medio tempore, altri fabbricati sono stati completati e tra essi la imponente lottizzazione del "Parco dell'Orso", dove sono state realizzate solo ed esclusivamente seconde case soggette ad ICI.
- L'entrata di € 20.000,00 quale provento derivante dal taglio del bosco "Faito"non sembra spuntabile – come ritenuto dall'Organo di Revisione - solo perché non sarebbe stata fatta la "martellata", trattandosi di atto discrezionale dell'Amministrazione che, a ben vedere, non costituisce il diritto alla riscossione come, invece, e stato erroneamente ritenuto.
- L'entrata di € 100.000,00 quale provento dal arretrati sovraccarichi BIM non può essere ritenuta inesistente solo perché l'Organo di Revisione forse

ignora il lungo e complesso procedimento amministrativo attivato dalla precedente Amministrazione per il recupero delle somme in questione.

- L'entrata di € 50.000,00 quale provento da sanzioni amministrative non può essere sminuito nella misura ipotizzata dall'Organo di Revisione, ove si consideri che il maggiore importo indicato in Bilancio non è il frutto di un bel sogno. Invero, esso risulta dalla lista di carico resa esecutiva in data 22 luglio 2009 e già affidata ad Esattorie S.p.a. per la riscossione. Peraltro, a prescindere dalle congetture, non risulta accertato alcun ipotizzato decesso dei contribuenti sanzionati, né la loro irreperibilità o insolvenza.
- L'entrata di € 70.000,00 quale provento da accertamenti ICI si riferisce agli avvisi di accertamento liquidazione emessi per anni pregressi e non ancora riscossi, per quali sono stati formati i ruoli coattivi ai sensi dell'art. 12 del D.lgs n. 504/92. Anche in questo caso, non risulta accertato alcun ipotizzato decesso dei contribuenti individuati, né la loro irreperibilità o insolvenza. Pertanto, non si comprende come l'Organo di Revisione abbia potuto ritenete inattendibile tale previsione di entrata.

Sempre con riferimento al Bilancio di Previsione 2009, il Revisore dei Conti ha ipotizzato maggiori spese per € 45.000,00 – evidentemente per il solo mese di dicembre - che però non risultano per nulla proporzionate a quelle previste per l'intero esercizio finanziario e quasi già completamente sostenute.

Né tale sproporzione risulta giustificata da alcun documento contabile.

Alla luce di tali rilievi, appare evidente come il Revisore dei Conti non ha seriamente accertato alcuno squilibrio della gestione di competenza.

Invero, l'ipotizzato squilibrio di € 285.800,00 (€ 240.000,00 di minori entrate + € 45.000,00 di maggiori spese) è solo il frutto di sue personali valutazioni.

II. <u>Con riferimento al presunto squilibrio della gestione dei residui</u>

Il Revisore dei Conti ha individuato residui attivi – asseritamene inesigibili – per complessivi € 650.754,31 e ne ha suggerito l'eliminazione.

Tuttavia, al riguardo, non risulta che l'Organo di Revisione abbia effettuato una accurata e documentata verifica volta ad accertare l'inesistenza di tali residui, limitandosi a genericamente riferire che non esiste il titolo giuridico da cui si origini il credito per il Comune, ovvero che non esiste la documentazione atta a determinare la ragione del credito.

In seguito, il Revisore dei Conti ha individuato residui passivi da eliminare per complessivi € 349.376,06 che, per ovvie ragioni, non occorre contestare, nonché residui passivi da aggiungere pari ad € 55.618,13.

Ne deriva che l'ipotizzato squilibrio di € 356.996,38 (€ 650.754,31 di residui attivi inesigibili - € 349.376,06 di residui passivi da eliminare + 55.618,13 di residui passivi da aggiungere) resta il frutto di valutazioni personali.

III. <u>Con riferimento ai presunti debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000</u>

Il Revisore dei Conti ha individuato debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, lettera a) per complessivi € 210.661,80.

Tuttavia, l'Organo di Revisione non si è avveduto di come i due più rilevanti provvedimenti giurisdizionali da esso presi in considerazione non costituiscono cosa giudicata e dunque non sono ancora riconoscibili.

Invero, avverso la sentenza n. 74/2007 della Corte di Appello di Campobasso, con atto notificato il 31.05.2008 (iscritto al N.R.G. 15543/2008), il Comune ha proposto ricorso in Cassazione per ottenerne l'annullamento. Nel giudizio pendente non risulta neppure fissata l'udienza di discussione, all'esito della quale il presunto debito di € 97.010,33 potrebbe essere azzerato.